



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |          |            |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE  | COSIMO   | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO    | SAVERIO  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 2281/2016  
depositato il 20/12/2016

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRES-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRES-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRES-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRES-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRES-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRPEF-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRPEF-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRPEF-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRPEF-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IVA-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IVA-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IVA-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IVA-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IVA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 DIR.ANNUO CCIAA 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 DIR.ANNUO CCIAA 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 DIR.ANNUO CCIAA 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 DIR.ANNUO CCIAA 2011
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRAP 2006
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRAP 2007
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRAP 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRAP 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRAP 2010

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2281/2016

UDIENZA DEL

29/06/2017 ore 09:00

N°

1811

PRONUNCIATA IL:

29 GIU. 2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21 SET. 2017

Il Segretario

Il Segretario  
Angelo TARDINO



(segue)

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2281/2016

UDIENZA DEL

29/06/2017 ore 09:00

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - TARANTO

difeso da:

MOSCA PAOLA

VIA ANTONIO CHIONNA 3 A 74015 MARTINA FRANCA

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRES-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRES-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRES-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRES-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRES-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRPEF-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRPEF-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRPEF-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRPEF-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IVA-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IVA-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IVA-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IVA-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IVA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 DIR.ANNUO CCIAA 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 DIR.ANNUO CCIAA 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 DIR.ANNUO CCIAA 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 DIR.ANNUO CCIAA 2011
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRAP 2006
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRAP 2007
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRAP 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRAP 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRAP 2010

contro:

CAMERA DI COMMERCIO TARANTO

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRES-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRES-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRES-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRES-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRES-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRPEF-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRPEF-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRPEF-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRPEF-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IVA-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IVA-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IVA-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IVA-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IVA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 DIR.ANNUO CCIAA 2008



SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2281/2016

UDIENZA DEL

29/06/2017 ore 09:00

(segue)

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 DIR.ANNUO CCIAA 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 DIR.ANNUO CCIAA 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 DIR.ANNUO CCIAA 2011
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRAP 2006
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRAP 2007
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRAP 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRAP 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169003357904000 IRAP 2010

contro:

I.N.P.S. SEDE DI TARANTO

**proposto dal ricorrente:**

[REDACTED]

**difeso da:**

MONTANARO VITO

C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

La società [redacted] Srl, in persona del suo legale rappresentante Sig. [redacted] [redacted] rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dott. Vito Montanaro, ha presentato ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 10620169003357904000, notificata in data 23/09/2016, e dei prodromici atti ivi indicati, nonché dei ruoli e delle pretese sottese.

La ricorrente eccepisce:

- 1) la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata con conseguente prescrizione dei crediti e delle sanzioni;
- 2) mancata applicazione del favor rei e del cumulo giuridico per le sanzioni;
- 3) difetto di motivazione in violazione degli artt. 7 della L. 212/2000 e 3 della L. 241/1990;
- 4) omessa allegazione degli atti prodromici;
- 5) omessa instaurazione del contraddittorio in violazione dell'art. 6 della L. 212/2000;
- 6) illegittimità per inversione dell'onere della prova che incombe sull'amministrazione finanziaria e non già sul contribuente.

La ricorrente chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato e dei prodromici atti, con vittoria delle spese di lite.

Equitalia Sud Spa si è costituita in giudizio chiedendo che venga dichiarato il parziale difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle presupposte all'intimazione opposta, veicolanti carichi di natura non tributaria. Con riferimento alle cartelle di pagamento emesse dalla CCIAA di Foggia e Brindisi chiede che venga dichiarato il proprio difetto di competenza territoriale. In merito alle altre cartelle di pagamento chiede che venga accertata e dichiarata la inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, che lo stesso sia rigettato, con vittoria delle spese di lite.

La Camera di Commercio di Taranto, chiamata in causa da Equitalia Sud Spa, chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre i termini avverso le cartelle di pagamento che risultano regolarmente notificate e, in ogni caso, il rigetto dello stesso.

L'Inps, chiamata in causa da Equitalia Sud Spa, chiede che venga dichiarato il difetto di giurisdizione.

In data 27/04/2017 la ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo per l'accoglimento del ricorso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, verificata la documentazione in atti e attesa la natura non tributaria di alcuni atti impugnati, rileva il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle emesse dall'INPS.

Conferma invece la propria competenza in merito a tutti gli altri atti, compresi quelli relativi alle CCIAA di Brindisi e Foggia in quanto emessi dall'Agente della Riscossione di Taranto.

Passando all'esame di merito la Commissione osserva che l'art. 2719 del C.C. prevede

*[Handwritten signature]*

espressamente che "le copie fotostatiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta." L'art. 2719 quindi esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte, della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde.

Nel caso in specie il contribuente, dopo la produzione da parte dell'Ufficio di copie fotostatiche degli estratti di ruolo e dei referti di notifica degli atti impugnati, con memorie illustrative del 27 aprile 2017 ha disconosciuto la conformità all'originale delle dette copie fotostatiche. L'Amministrazione, sulla quale incombeva l'onere di produrre gli originali, dal canto suo non ha provveduto all'incombente, sicchè la notificazione degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, che il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto, non è stata provata.

La Commissione pertanto, essendo esonerata dall'esame delle altre eccezioni per essere le stesse assorbite, accoglie il ricorso con riferimento alle cartelle di pagamento ed agli altri atti di natura tributaria. Dichiaro il proprio difetto di giurisdizione in merito alle cartelle ed agli altri atti emessi dall'Inps. Attesa la particolarità della questione trattata decide di compensare le spese.

**P.Q.M.**


La Commissione dichiara il proprio difetto di giurisdizione in merito alle cartelle ed agli altri atti emessi dall'Inps, in quanto di competenza del giudice ordinario e fissa in tre mesi il termine per la riassunzione della controversia davanti al giudice competente.

Accoglie il ricorso e conseguentemente annulla l'intimazione di pagamento impugnata e gli atti presupposti, limitatamente alla parte di natura tributaria. Spese Compensate.

Così deciso in Taranto, 29 giugno 2017

**Il relatore**

Dott. Cosimo Bisestile



**Il presidente**

Dott. Riccardo Occhinegro

